

Regolamento delle procedure e criteri per le progressioni economiche orizzontali

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 22 settembre 2025, n. 21

INDICE

- 1. PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE**
- 2. PERIODICITÀ DELLE PROGRESSIONI**
- 3. MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE ALL'INTERNO DI CIASCUNA AREA**
- 4. REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE**
- 5. CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**
- 6. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**
- 7. VALUTAZIONE**
- 8. IPOTESI DI DIFFERENZIALE MAGGIORATO**
- 9. RINVIO**

ART.1

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della carriera lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale” e il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nella Tabella A allegata al CCNL del 16/11/2022.
2. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale beneficiario di progressione sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 79 del CCNL del 16/11/2022.
3. Il budget destinato al finanziamento delle progressioni viene annualmente concordato tra le parti in sede di trattativa sull'utilizzo delle risorse decentrate stabili. In tale sede viene indicato l'importo complessivamente destinato a nuove progressioni.
4. L'attribuzione dei “differenziali stipendiali” avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL del 16/11/2022.

ART.2

PERIODICITÀ DELLE PROGRESSIONI

1. Le procedure selettive per Area sono indette con Determinazione del Direttore, previa contrattazione delle risorse, e hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è attribuito il nuovo differenziale stipendiale.
2. I termini e le modalità di partecipazione e di presentazione della domanda sono disciplinati dall'avviso di selezione.

ART.3

MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE ALL'INTERNO DI CIASCUNA AREA

1. L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene, a seguito di indizione di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna Area del sistema di classificazione (Operatori, Collaboratori, Funzionari, Elevate Professionalità), al termine delle procedure selettive indette.
2. L'esclusione dalle selezioni per mancanza dei requisiti richiesti viene comunicata direttamente ai dipendenti interessati.

3. Ai dipendenti che prestano o hanno prestato la loro attività lavorativa presso altre Amministrazioni a seguito di distacco, comando o assegnazione temporanea, e ai dipendenti assunti attraverso l'istituto della mobilità, che non sono stati valutati con il sistema di valutazione della ASP Istituti Riuniti del Lazio verrà attribuito il valore delle valutazioni assegnate negli Enti di appartenenza. In caso di sistemi di valutazione differenti da quello adottato dall'Ente, il punteggio a riferimento per il triennio di valutazione sarà quello che deriva dalla riparametrazione tra i due sistemi.
4. Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva.
5. Le graduatorie hanno vigenza esclusivamente per la sessione di progressioni orizzontali cui sono riferite, per cui non è possibile lo scorrimento delle stesse.

ART.4

REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

1. Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che:
 - hanno maturato un'anzianità di servizio di tre anni nel differenziale stipendiale di appartenenza, ovvero posizione economica del precedente sistema di classificazione (ovvero categoria e posizione economica di altre Pubbliche Amministrazioni di diverso comparto), con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, nel medesimo o corrispondente profilo;
 - non hanno beneficiato di alcuna progressione economica (secondo la previgente disciplina) negli ultimi tre anni (il triennio da prendere a riferimento è quello antecedente l'annualità di indizione della procedura selettiva) fatti salvi eventuali diversi accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del CCNL Comparto Funzioni locali;
 - non siano arrivati alla concorrenza del numero massimo di "differenziali stipendiali" fissato per ciascuna area, come stabiliti nella Tabella A, allegata al CCNL del 16/11/2022.
2. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura.
3. Accede alla procedura di attribuzione delle PEO il dipendente che non sia stato valutato in una annualità del triennio di riferimento, prendendo comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità (art.14 comma 2 lett. d) punto 1 del CCNL 16/11/2022).

ART.5

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. I differenziali stipendiali sono attribuiti, fino alla concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri che determinano un punteggio massimo complessivo di 100 punti

A. Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite: massimo 50 punti;

B. Esperienza professionale maturata: massimo 40 punti;

C. Ulteriori criteri correlati alle diverse capacità professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi: massimo 10 punti.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art.14 comma 2 lett. f), al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di:

- 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 2% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui all'art.14 comma 2 lettera d) del CCNL 16 novembre 2022;

- 7 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 2,5% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui all'art.14 comma 2 lettera d) del CCNL 16 novembre 2022;

- 8 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui all'art.14 comma 2 lettera d) del CCNL 16 novembre 2022;

3. Ai fini della formazione delle graduatorie il punteggio complessivo è calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio di cui al precedente comma 1 ed eventuali punteggi aggiuntivi di cui al precedente comma 2.

ART.6

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A. MEDIA DELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI ANNUALI CONSEGUITE (massimo 50 punti)

Tale criterio attiene all'esperienza professionale acquisita dal candidato, in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente nell'ambito delle valutazioni della performance individuale. Il punteggio massimo conseguibile di 50 punti è attribuito sulla base della media delle tre ultime valutazioni conseguite dal candidato.

Nel caso in cui un dipendente sia risultato "non valutabile" per uno dei tre anni di riferimento, a causa di assenza equiparata a presenza, verrà presa in considerazione la media delle altre due valutazioni.

B. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (massimo 40 punti)

Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale maturata è di complessivi 40 punti. Il punteggio da attribuire deriva dall'effettivo periodo di servizio svolto dal dipendente nei ruoli nella Pubblica Amministrazione alla data del presente bando, considerando anche i periodi

maturati con contratti di lavoro a tempo determinato, e dagli incarichi ricoperti nella misura seguente:

B.1 ANZIANITA' DI SERVIZIO (massimo 35 punti):

- Massimo 30 punti per l'anzianità maturata nello stesso differenziale stipendiale, ovvero posizione economica del precedente sistema di classificazione, al momento della partecipazione alle selezioni, conseguite dal dipendente presso le strutture organizzative ove ha prestato servizio: 2 punti anno al netto dei tre anni necessari come requisito.
- Massimo 5 punti per l'anzianità ulteriore: 0.25 punti l'anno.

B.2 INCARICHI FORMALIZZATI (massimo 5 punti):

Il candidato, a sua discrezione, potrà inserire al massimo un numero di incarichi pari al doppio degli anni solari (dal 01.01 al 31.12) maturati nello stesso differenziale stipendiale, ovvero posizione economica del precedente sistema di classificazione, al momento della partecipazione alle selezioni (ad esempio per un'anzianità di 4 anni il numero massimo di incarichi da poter inserire sarà pari a 8) conseguiti nella attuale Area di appartenenza.

Incarico di posizione organizzativa/EQ*	Punti 1
Specifiche responsabilità	Punti 0.5
Responsabile Unico di Procedimento (RUP) a presidio di attività negoziale per contratti di importo superiore a euro 40.0000	Punti 0.5
Addetto antincendio, addetto primo-soccorso, preposto**	Punti 0.5
Altri incarichi formalizzati (esclusivamente incarichi per attività specialistiche, partecipazione a tavoli tecnici, gruppi di lavoro, commissioni tranne quelle elettorali)	Punti 0.3

*in caso di incarico di durata fino a 6 mesi, il punteggio è pari a 0.5.

**Per gli incarichi di addetto antincendio/addetto primo soccorso/preposto varrà la certificazione che attesti l'avvenuta partecipazione dell'addetto ad almeno il 75% (riproporzionate in caso di incarico di durata inferiore all'anno) delle attività relative a tale mansione.

Nel caso di incarichi di valenza pluriennale verrà attribuito il punteggio previsto per ogni anno di durata dell'incarico o frazione superiore a 6 mesi. In caso di incarico di durata fino a 6 mesi verrà attribuito la metà del punteggio previsto.

Non verranno considerati gli incarichi su base elettiva.

C. ULTERIORI ALTRI CRITERI (massimo 10 punti)

I titoli di studio valutabili devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e sono così individuati:

C.1 PERCORSI FORMATIVI (massimo 5 punti)

I corsi di formazione, attinenti alle mansioni svolte o all'Area professionale di appartenenza del dipendente devono essere debitamente attestati.

Il candidato, a sua discrezione, potrà inserire al massimo un numero di corsi di formazione, della durata di almeno 4 ore, pari al doppio degli anni solari (dal 01.01 al 31.12) maturati nello stesso differenziale stipendiale, ovvero categoria del precedente sistema di classificazione, frequentati nell'attuale Area di appartenenza.

Della durata superiore a 4 e fino a 10 ore	0.3 punti
Della durata superiore a 10 e fino a 20 ore	0.6 punti
Della durata superiore a 20 e fino a 30 ore	0.9 punti
Della durata superiore a 30 ore e fino a 40 ore	1.2 punti
Della durata superiore a 40 ore e fino a 50 ore	1.5 punti
Della durata superiore a 50 ore	1.8 punti

C.2 ULTERIORI TITOLI DI STUDIO (massimo 5 punti):

Verrà valutato esclusivamente il titolo di studio superiore a quello richiesto dall'Area con attribuzione del punteggio riportato nella seguente tabella:

Titolo di studio	Operatori	Collaboratori	Funzionari	EP
Diploma	1	-----	-----	-----
Diploma universitario	1	1	-----	-----
Laurea triennale	1	1	-----	-----
Abilitazione professionale/Esame di Stato	0,5	0,5	0,5	0,5*
Laurea magistrale/specialistica	1	1	1	1
Laurea vecchio ordinamento	2	2	1	1
2a Laurea	1	1	1	1
Master I o II livello/Corsi di specializzazione post laurea	1	1	1	1
Dottorato	1,5	1,5	1,5	1,5

*laddove il titolo risulti aggiuntivo rispetto ai requisiti richiesti per l'accesso alla categoria

ART. 7

VALUTAZIONE

1. Dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, è nominata, con Determinazione del Direttore, la Commissione deputata alla valutazione composta da due componenti scelti tra il personale tecnico – amministrativo della ASP e/o soggetti esterni adeguatamente qualificati e dal Direttore quale Presidente.
2. Al termine dei lavori la Commissione redige le graduatorie di merito dei candidati articolate per Area secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata e le trasmette al Direttore

per la predisposizione della determinazione di approvazione atti e la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Tale pubblicazione vale come comunicazione al singolo dipendente.

3. Avverso la graduatoria il candidato può proporre opposizione entro 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

4. Decorso tale termine, la Commissione, esaminate le osservazioni presentate, redige la graduatoria definitiva che sarà nuovamente trasmessa al Direttore per gli adempimenti di competenza, tenuto conto delle eventuali priorità di cui al precedente art. 7.

ART. 8

IPOTESI DI DIFFERENZIALE MAGGIORATO

1. Ai sensi dell'art. 102 del CCNL 16/11/2022 è ammesso un incremento della misura del differenziale stipendiale per il personale inquadrato nell'Area degli Istruttori (pari ad euro 150) e per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari ed EQ (pari ad euro 200), purché per lo svolgimento delle specifiche mansioni lavorative esercitate, almeno nei tre anni precedenti la procedura ed ancora svolte, siano richiesti, obbligatoriamente per legge/regolamenti ovvero da disposizioni generali dell'Amministrazione, il possesso di abilitazione professionale o l'iscrizione ad un ordine professionale, ad un albo o albo speciale.

ART. 9

RINVIO

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni all'interno delle aree.